



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco

ORDINANZA N° 48/2012

"DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO DEL CORALLO ROSSO" (CORALLIUM RUBRUM)

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

VISTO il Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, recante "Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il Decreto 864/DecA/46 del 01.06.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, recante "Modifica al decreto n. 741 GAB/DecA/42 del 21.05.2012";

VISTA la Determinazione 13270/DET/524 del 04.07.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTA la Determinazione 13984/DET/540 del 12.07.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di corallo rosso dalle unità da pesca che approdano nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto sbarcato, così come disposto dal Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della R.A.S.;

VISTI gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Il presente provvedimento regola l'attività di sbarco del corallo rosso nel porto designato di Calasetta, come previsto dall'articolo 1 lettera l) del Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e successive modifiche della R.A.S.

Scopo del presente provvedimento è dare concreta esecuzione agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima, in tema di controllo dell'esattezza dei dati da inserire nella documentazione (da compilarsi ogni giorno prima dell'entrata nel porto di sbarco designato) e di verifica della quota massima giornaliera di cattura e taglia minima del corallo rosso.

Tutte le comunicazioni ed informazioni, previste dalle normative nazionali e regionali sopra richiamate, trasmesse in modalità radio/telefonica con strumenti informatici ovvero in forma cartacea, dovranno essere dirette all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - via vhf sul canale 16 - ovvero contattando il numero telefonico/fax 0781/83071 con le modalità e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente Ordinanza al successivo articolo due.

ORDINA

ARTICOLO UNO

Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono effettuarsi presso le banchine denominate "A" e "B" del porto commerciale di Calasetta nei seguenti orari:

GIORNI	ORARI
LUNEDI, MARTEDI', GIOVEDI', VENERDI'	08.00-14.00
MERCOLEDI'	08.00 -16.30
SABATO	08.00 - 12.00

L'Autorità Marittima di Calasetta potrà, per contingenti motivi di carattere operativo e per la singola richiesta doverosamente pre-notificata a cura del Comandante dell'unità, assegnare temporaneamente un'altra banchina in ambito portuale, dove poter procedere alle suddette operazioni di sbarco.

ARTICOLO DUE

I comandanti di unità da pesca in cui è imbarcato il titolare dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso, che intendono effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato presso il porto commerciale di Calasetta, hanno l'obbligo di pre-notificare il loro approdo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco con almeno 2 (due) ore di anticipo sull'arrivo in porto via V.H.F. sul canale 16 comunicando le seguenti informazioni:

- Nome e numero di iscrizione dell'unità;
- Orario previsto d'arrivo presso la banchine "A" e "B" del porto commerciale di Calasetta;
- Quantitativo stimato in kg di corallo rosso detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate (latitudine, longitudine).

Una volta ormeggiate in banchina, le operazioni di sbarco non potranno avere inizio senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo Nulla Osta da parte della medesima.

Tutto il prodotto sbarcato deve essere pesato mediante l'utilizzo di apposita strumentazione (bilancia) a norma CE, come richiesto dalla R.A.S. nei provvedimenti richiamati in premessa.

ARTICOLO TRE

Il Comandante dell'unità da pesca, l'armatore ed il pescatore di corallo sono tenuti a mettere a disposizione del personale delle Capitanerie di Porto la documentazione di cui all'art. 4 del Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 ed articolo 2 della Determinazione 13270/DET/524 del 04.07.2012 della R.A.S. Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e successive modifiche.

ARTICOLO QUATTRO

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, in virtù delle infrazioni, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.° 4, degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e delle vigenti disposizioni in materia di pesca.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del Sito istituzionale www.santantioco.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Sant'Antioco, 26 luglio 2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Federico PUCCI

